

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati: questa la distinzione.

Questa è la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati:

I primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta; lì dove, invece, l'identificazione dei secondi è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio.

Elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli, detta distinzione scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l'acquisto del diritto; fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all'origine.

Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto

vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto. Il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell'atto introduttivo, il modo d'acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacchè quest'ultimo si identifica con il diritto autodeterminato e non con altro.

Nell'attività di qualificazione o di riqualificazione dei fatti controversi, il giudice incontra il limite, derivante dall'art. 112 c.p.c., di non modificare il petitum e la causa petendi della domanda, vale a dire di non attribuire alla parte attrice un effetto di giudicato sostanziale diverso da quello richiesto. Pertanto, ove sia domandato l'accertamento di un diritto autodeterminato, come la proprietà o altro diritto reale, identificandosi tale effetto con lo stesso diritto vantato e non con il contratto che sia stato dedotto per provarne l'esistenza, il giudice non può a cagione dell'interpretazione di tale contratto attribuire alla parte attrice un diritto reale diverso da quello oggetto della pretesa.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.3.2014, n. 7502

...omissis...

6. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato, per l'interazione di due ragioni fra loro strettamente connesse che ineriscono al tema degli elementi oggettivi della domanda.

6.1. - La prima ragione è che la domanda mira ad ottenere un bene della vita, che il giudice non ha il potere di variare (se non in senso puramente riduttivo, riconoscendolo cioè in minor entità o estensione). Nei limiti imposti dal principio dispositivo il giudice può qualificare o riqualificare l'azione proposta e i fatti accertati, applicando norme diverse da quelle invocate. Non ha, però, il potere di mutare l'oggetto formale e sostanziale della domanda, id est di modificare quel determinato effetto di giudicato sostanziale che l'attore mira a conseguire, nè può alterare l'ordine che la stessa parte ha imposto alle proprie domande, formulate in via principale e in via subordinata (giurisprudenza nota e pacifica di questa Corte: cfr. per tutte e tra le ultime, Cass. n. 6757/11).

6.2. - La seconda ragione è data dalla distinzione fra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati, che pure costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte Suprema.

I primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta; lì dove, invece, l'identificazione dei secondi è in funzione dello specifico fatto storicamente contrattualmente qualificato, sicchè la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte, Cass. n. 7267/97).

Elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli, detta distinzione scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti

autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l'acquisto del diritto; fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perchè solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all'origine.

Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto. Il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell'atto introduttivo, il modo d'acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacchè quest'ultimo si identifica con il diritto autodeterminato e non con altro.

6.3. - Nel caso di specie la Corte territoriale si è rappresentata il rischio di eccedere i limiti del potere di riquilibrare il diritto fatto valere in giudizio, nel dichiarare non la dedotta comproprietà del cortile ma l'esistenza di separate proprietà (corrispondenti ai mapp. 82 e 83) gravate da "servitù reciproche per l'uso comune". Tuttavia ha ritenuto che fosse stato "azionato" non (o non soltanto) il diritto ma il contratto di divisione dell'1.10.1944 da cui l'attrice l'aveva derivato, e che pertanto fosse legittimo riquilibrarne i profili giuridici. Così decidendo, però, la Corte torinese è incorsa nel vizio di extrapetizione attraverso una duplice violazione dell'art. 112 c.p.c., alterando sia il petitum sia la causa petendi della domanda.

Il primo, perchè l'effetto di giudicato richiesto (accertamento della comproprietà del cortile) è stato in tal modo sostituito con un altro (proprietà esclusiva in favore di ognuna delle parti di una porzione inferiore del cortile stesso, ciascuna però gravata da servitù di "uso comune" in favore dell'altra); non senza considerare che all'autonomia privata è dato di costituire servitù atipiche nella species, ma non già di configurare servitù di contenuto indeterminato o, per contro, coincidente con quello di altro diritto reale, giacchè in tal caso verrebbe ad essere snaturata la tipicità stessa del genus servitutis.

La seconda, in quanto la causa petendi è stata ravvisata nel contratto di divisione, e dunque in un rapporto giuridico, nonostante si controverta in materia di diritti reali. Nell'ambito del relativo accertamento, le parti in causa sono per definizione fra loro terze indipendentemente dal fatto di essere aventi causa delle parti del contratto traslativo o (come nella specie) dichiarativo da cui si origina il diritto conteso, che un tale contratto non rileva come rapporto fonte di obbligazioni, ma come prova del contenuto del diritto e del suo collegamento all'una o all'altra parte quale soggetto titolare.

7. - L'accoglimento del suddetto motivo, imponendo una nuova pronuncia sulla domanda principale di tesi, assorbe l'esame sia dei restanti motivi sia del ricorso incidentale.

8. - Per le considerazioni svolte s'impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che nel

decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: **"nell'attività di qualificazione o di riqualificazione dei fatti controversi, il giudice incontra il limite, derivante dall'art. 112 c.p.c., di non modificare il petitum e la causa petendi della domanda, vale a dire di non attribuire alla parte attrice un effetto di giudicato sostanziale diverso da quello richiesto. Pertanto, ove sia domandato l'accertamento di un diritto autodeterminato, come la proprietà o altro diritto reale, identificandosi tale effetto con lo stesso diritto vantato e non con il contratto che sia stato dedotto per provarne l'esistenza, il giudice non può a cagione dell'interpretazione di tale contratto attribuire alla parte attrice un diritto reale diverso da quello oggetto della pretesa"**.

9. - Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, anche il regolamento delle spese di cassazione.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2014